



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 146 del 30/10/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della Seduta precedente; 3) Studio per la stesura del “Regolamento sul Baratto Amministrativo, Amministrazione e Servizio di Cittadinanza Attiva (art. 118 Cost. e art. 24 D.L. 133/2014)”; 4) Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,30	19,00		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,30	19,00		
Componente	Campisi Giuseppe		SI				
Componente	Coppola Gaspare	SI		17,30	19,00		
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,30	18,20		
Componente	Lombardo Vito	SI		17,45	19,00		
Componente	Sciacca Francesco		SI				

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 30 del mese di Ottobre, alle ore 17,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone Antonio e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Coppola Gaspare e Fundarò Antonio.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: “**Comunicazioni del Presidente**”.

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: “**Approvazione verbale della seduta precedente**”.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Consigliere Comunale Vito Lombardo entra alle ore 17,45.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: “**Studio per la stesura del Regolamento sul Baratto Amministrativo, Amministrazione e Servizio di Cittadinanza Attiva (art. 118 Cost. e art. 24 D.L. 133/2014)**”.

Il Presidente invita i Consiglieri Comunali a formulare proposte e suggerimenti per la continuazione della stesura del regolamento oggetto della convocazione.

Dopo ampio dibattito, cui sono intervenuti i Consiglieri Antonio Fundarò, Leonardo Castrogiovanni, Gaspare Coppola e Antonio Pipitone, si procede alla stesura.

Il Consigliere Comunale Antonio Fundarò fa presente come si sia molto discusso sull'utilizzo della fiscalità come strumento per premiare la partecipazione dei cittadini attivi, in un'ottica di evoluzione del rapporto tra contribuente e fisco.

La “partecipazione” al tributo altro non è che l'attuazione in ambito tributario della “solidarietà”. Non è un caso che l'art. 53 della Costituzione ancora oggi induce i docenti di diritto tributario ad insegnare ai loro allievi che le imposte altro non sono se non lo strumento per realizzare l'obbligo di partecipazione alla spesa pubblica, un obbligo chiaramente “solidaristico”. Dunque “fiscalità”, “partecipazione” e “solidarietà” sono facce di una stessa medaglia.

Tuttavia, continua il Consigliere Fundarò, durante il dibattito e prima del proseguo della stesura del Regolamento, la dottrina più attenta specifica che il collegamento fra “partecipazione attiva” e premialità fiscale è assai distante dal concetto di “partecipazione” che è a fondamento dei sistemi tributari. Quest'ultima, infatti, è sì solidarietà, ma è solidarietà “obbligata” che, in quanto tale, è estranea ad ogni forma di “sussidiarietà”. L'applicazione dell'art. 24, che pur prevede una sorta di “commutatività” deve essere analizzato tenendo sempre presente che il tributo trova la sua fonte e la sua regolamentazione solo nella legge, rimanendo estraneo da qualsiasi forma di pattuizione privata.

Neanche le tasse, "divisibili" e caratterizzate dalla controprestazione possono sfuggire al precedente schema. La fiscalità poggia su alcuni pilastri essenziali: coercitività ed indisponibilità. Eppure proprio tra le tasse, che poi sono i "tributi locali", la commutatività (il sinallagma) innegabilmente esiste ed è nella ratio del tributo, che è giustificato proprio dalla possibilità di fruizione del servizio. Dunque "commutatività", ma non pattuizione; controprestazione, ma non libero scambio. Un ibrido, tutto fiscale, che ha indotto gli studiosi della materia a definire questi tributi come "paracommutativi": il tributo trova la sua giustificazione nello "scambio" (pago in quanto fruisco del servizio), ma la sua fonte non è privatistica (non è nell'accordo), è sempre nella legge. Da qui la coercitività delle tasse. A questo punto subentra il rapporto fiscalità/sussidiarietà. Proprio tra i tributi "paracommutativi" si è sviluppato l'aspetto della "partecipazione" sulla base della spontaneità. Non è lo Stato che obbliga il cittadino a partecipare, bensì è il cittadino che spontaneamente partecipa svolgendo compiti dell'Amministrazione chiedendo allo Stato la "riduzione" dei tributi. Si attua la premialità dell'art. 24 dello "Sblocca Italia". Lo schema della controprestazione, che giustifica il tributo (la tassa), giustifica altresì la possibilità dell'esenzione quando l'attività sussidiaria è ragguagliabile a quella che sarebbe finanziata con il tributo. Tuttavia è necessario ricordare, a proposito del tema fiscalità/sussidiarietà, che la soluzione prevista nel baratto non è obbligata. Il Comune potrebbe pagare il servizio anche in altro modo, ma opta per questa soluzione soprattutto a causa della carenza di fondi comunali. Il riferimento al tributo appare così "occasionale" e non necessitato: l'esenzione fiscale è solo uno "strumento" (probabilmente quello di più agevole utilizzo) che viene impiegato per remunerare la sussidiarietà. Così facendo la fiscalità remunera la sussidiarietà. Ed è importante parlare di remunerazione e non di disposizione. Infatti, l'obbligazione tributaria è indisponibile. Nell'esenzione di imposta, riduzione ecc. non si dispone dell'obbligazione, ma si remunera con il gettito (o meglio con una riduzione del gettito).

Una legittimazione tributaria del "baratto amministrativo", la continuità sembra provenire dalla riserva di legge, ex art.23 Cost., posta sulle "prestazioni patrimoniali e personali". Entrambe debbono essere necessariamente previste dalla legge. E, quindi, in mancanza di una norma il Comune non potrebbe chiedere al cittadino, pur moroso, di pagare il tributo mediante lo svolgimento di un'attività di interesse generale. In questo senso, sembra proprio che l'invasione della sussidiarietà nell'area della fiscalità sia, invece, legittimata dalla "volontarietà" dell'intervento sussidiario del cittadino.

Terminati gli interverventi si procede alla stesura dei successivi articoli.

Art.5 - (interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- a) -integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - b) -assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
- a) Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - b) Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
 - c) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
 - d) Pulizia dei locali di proprietà comunale;
 - e) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
 - f) Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art.6 - (Ulteriori aree di intervento)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta all'emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.
- La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

CAPO II – Procedure Amministrative

Art.7 - (Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett.a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
 - a) Generalità complete del proponente (singolo o associato);
 - b) Possesso dei requisiti richiesti;
 - c) -servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività;
 - d) -servizio da svolgere nell'ambito delle attività;
 - e) -servizi previsti dal presente Regolamento;
 - f) Disponibilità in termini di tempo;
 - g) Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.
6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per UNA PRIMA valutazione TECNICA E FINANZIARIA della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.
7. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta.
8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta Comunale.
9. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.
10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.
11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
12. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal

caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):

- a. Richieste -proposte presentate da gruppi di cittadini-associazioni stabili e giuridicamente riconosciute;
- b. Reddito I.S.E.E. del richiedente più basso: al fine di snellire l'iter burocratico i cittadini proponenti dovranno presentare una autocertificazione ad oggetto la quantificazione del reddito I.S.E.E. Gli uffici comunali competenti procederanno in seguito a richiedere la certificazione anche attraverso controlli a campione;
- c. Ordine di presentazione delle domande al protocollo.

Alle ore 18,20 esce il Consigliere Comunale Antonio Fundarò.

13. In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento:

- a) con particolare riguardo ai principi di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva;
- b) nell'ottica di favor normativo verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose;
- c) per agevolare la programmazione economica dell'Ente, dato che l'ammontare totale di agevolazioni tributarie o economiche sarà quantificato unitariamente;
- d) l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di prevedere altre forme di sostegno da parte del Comune a favore dei cittadini attivi applicando il presente anche per la compensazione di eventuali altri debiti dovuti da residenti o associazioni al Comune a prescindere dal titolo che ha generato tali pendenze. Tali agevolazioni saranno determinate, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, dalla Giunta e i cittadini potranno beneficiarne purché in regola con il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento.

Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di Responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

14. La Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce l'importo massimo erogabile sia direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente regolamento, o indirettamente a titolo di esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014. In tal sede la Giunta definisce nel dettaglio anche i criteri e le quantificazioni su base oraria dei lavori da svolgere.

Il Presidente Pipitone ritenendo opportuno un'ulteriore approfondimento, alle ore 19,00 chiude la seduta, rinviando la trattazione nella successiva seduta all'uopo convocata.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO